

REFERENZIUUM



CRESCERE È ANCHE SAPER DIRE DI NO



*Renzi: "Se perdo
il referendum vado a casa".*

ACCONTENTIAMOLO!

*Basta un NO per mandare a casa Renzi,
il governo delle tasse, dell'immigrazione
e schiavo di Bruxelles e della Merkel*

NO ALLA RIFORMA TRUFFA

A cura del Comitato NO-Renzi contro il Referendum sulla Riforma Costituzionale

PREFAZIONE



Quella partorita dal premier Renzi e dal ministro Boschi è una riforma pessima che non mantiene nessuna delle promesse elencate nel suo titolo.

Ma non è solo una riforma pessima. E' una riforma pericolosa perché, attraverso il combinato disposto con la legge elettorale Italicum, diventa una riforma pericolosa per la nostra democrazia.

Intanto partiamo da una premessa: la riforma è stata imposta da un Governo non eletto dai cittadini, ma nominato dal Palazzo, e già questo è un vulnus alla democrazia. Non solo, questo Governo è riuscito a far passare questa riforma con il solo voto della sua maggioranza rimpolpata da 'transughi', ovvero grazie al voto decisivo di deputati e senatori eletti nel centrodestra o in altri partiti di opposizione e che ora esprimono la fiducia al Governo Renzi. Inoltre questa riforma è stata votata da parlamentari eletti con una legge elettorale poi dichiarata incostituzionale. Basta per definirla quanto meno inopportuna?

Ma come ho già detto si tratta di una riforma pericolosa perché rischia di trascinarci verso una deriva autoritaria.

Questa riforma porterà di fatto alla dittatura dell'uomo solo al comando, con un solo partito, cui basterà vincere le elezioni anche solo di un voto per controllare tutto, in quanto in quanto prevede che sia la sola Camera a fare le leggi e votare le fiducie, Camera dove - con il combinato con la legge elettorale 'Italicum' - per avere la maggioranza assoluta basterà avere un solo voto in più: per fare un esempio, un partito che andasse al ballottaggio anche solo con il 20% dei voti, e che ottenesse la vittoria per un solo voto in più, avrebbe la maggioranza assoluta alla Camera e sarebbe in grado di esprimere da solo poi, oltre naturalmente al presidente della Camera, anche il presidente della Repubblica, i giudici della Corte Costituzionale, i componenti laici del Csm, le authority e gli organi di garanzia, il cda della Rai ecc ecc.

Di fatto si introduce la dittatura del partito unico e del suo segretario. Ecco perché questa riforma è quindi un rischio per la nostra democrazia. Capite quale rischio stiamo correndo?

Veniamo ai contenuti. Il titolo della riforma parla di superamento del bicameralismo perfetto. La prima di tante bugie. Noi siamo anche favorevoli al superamento del bicameralismo perfetto e alla non espresine della fiducia da parte del Senato. Ma non è

quello che troviamo in questa riforma che invece prevede, con il rinnovato articolo 70, che per una serie di ben 23 materie continuerebbe ad essere applicato un procedimento di approvazione "bicamerale paritario", in cui le leggi dovrebbero essere approvate, nel medesimo testo, da entrambi i rami del Parlamento. Avete letto bene, 23 materie, tra cui le leggi di revisione costituzionale o le leggi di ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: e questo può essere un superamento del bicameralismo?

Non solo, il Governo al Senato non può esprimere la fiducia per cui si rischia la paralisi del sistema su ogni votazione. Per cui il superamento del bicameralismo avviene solo in teoria, perché il Senato non esprimerà più la fiducia al Governo, ma di fatto continua ad essere prevista la partecipazione del Senato all'attività legislativa, con una serie di leggi che verranno esaminate anche dal Senato in maniera bicamerale perfetta, per cui rischiamo di avere i medesimi tempi allungati nell'esame delle leggi e di portare ad una paralisi della funzione legislativa non essendoci più la fiducia al Senato. Non solo: su tutte le altre materie il Senato potrà essere chiamato ad esprimersi ma non necessariamente la Camera dovrà tenere conto di questo parere. Per cui i tempi di esame di

una legge rischiano di rimanere esattamente identici a prima, e conseguentemente le strutture del Senato dovranno restare identiche, quindi con gli stessi costi per i dipendenti.

L'obiettivo del superamento del bicameralismo paritario avrebbe dovuto essere quello di un'accelerazione e una razionalizzazione della funzione legislativa, ma il nostro Paese viene penalizzato non da un eccessivo tempo nel fare le leggi ma dal numero eccessivo delle leggi che vengono fatte e dalla loro scarsa qualità. Mentre con questa riforma si fa esattamente il contrario e si ottiene il risultato opposto.

Ma andiamo avanti con le bugie contenute nella legge: i promotori della riforma sostengono per esempio che il Senato diventerebbe la Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali.

Un'altra falsità perché il nuovo Senato non viene coinvolto nell'esame sul bilancio dello Stato e sul coordinamento della finanza pubblica, che dovrebbe essere invece proprio il ruolo di un organo che si prefigge di essere il rappresentante delle istituzioni territoriali. Per cui questa presunta Camera delle Regioni non potrà incidere per nulla sulla compartecipazione ai contributi erariali e sull'autonomia impositiva.

Noi avremmo voluto che il Senato avesse una sorta

di specializzazione, magari sul modello tedesco, con un Senato federale espressione dei lander, quindi delle giunte regionali, in modo da rappresentare veramente le Regioni in quella sede. Tanto più che con questa riforma vengono depotenziate anche le Regioni.

Perché le Regioni vengono private della funzione legislativa e tutto viene ricentralizzato: la riforma prevede un incremento abnorme delle competenze legislative statali, passando da 31 a 48 materie statali. Inoltre lo Stato può, con la clausola di supremazia, intervenire anche sulle pochissime competenze residuali delle Regioni. E come ho già detto il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario diventa materia tutta statale.

Abbiamo quindi una ricentralizzazione verso lo Stato, togliendo l'attività legislativa alle Regioni, a cominciare dalla sanità, non coinvolgendo il Senato nel coordinamento della finanza pubblica e quindi attraverso la riduzione, quasi un'abolizione, della funzione legislativa. Per la serie: è lo Stato che decide come e dove tagliare, di fatto così fanno morire gli enti territoriali per asfissia.

La riforma del 2001 aveva prodotto un 'quasi federalismo' senza un nuovo Senato, adesso si avrà un nuovo Senato ma senza federalismo.

Lo Stato accentratore ha già dimostrato di non funzionare. Tutta Europa va verso il regionalismo e noi invece verso il centralismo?

Proseguiamo con le falsità: sempre nel titolo della riforma si parla della riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni. Si riducono i costi? Sono leggende metropolitane, il ministro Boschi aveva parlato di risparmi per 490 milioni, poi invece se uno va a fare veramente i conti il risparmio vero è di poco più di 50 milioni, a fronte, per fare un esempio, di una spesa del Senato di 550 milioni.

50 milioni. Una cifra importante? Dipende, per farci capire la gestione e il mantenimento delle decine di migliaia di immigrati nelle varie strutture è costata nel 2015 alle casse statali circa 3 miliardi e mezzo, ovvero circa 70/75 milioni di euro alla settimana. Con questi risparmi si coprirebbero 4 giorni di spese per il mantenimento degli immigrati sbarcati sulle nostre coste.

Il vero taglio della 'casta' della politica e delle relative spese era stato realizzato nel 2010 e nel 2011 dal Governo di centrodestra con due provvedimenti del sottoscritto allora Ministro per la Semplificazione, con le leggi 122/2010 e la legge 138/2011,

con cui si era ridotto il numero dei consiglieri e degli assessori comunali di 57.384 unità e il numero dei consiglieri e assessori provinciali di 887 unità e di 175 il numero dei consiglieri regionali e delle relative indennità per un risparmio complessivo di 120 milioni tra Comuni, Province e Regioni.

Poi è intervenuto il Governo Renzi che grazie alla legge Delrio ha nuovamente aumentato il numero dei consiglieri comunali di oltre 18 unità e quello degli assessori comunali di circa 5032, per un totale di oltre 23mila poltrone in più, con un incremento di spesa di quasi 37 milioni, avendo così già quasi cancellato, di fatto, i possibili 50,5 milioni di risparmi che porterebbe la riforma costituzionale.

Per cui alla fine il totale del risparmio netto sarebbe di 13 milioni (poco più di quanto spendiamo in un solo giorno per mantenere i richiedenti asilo...): questi vi sembrano dei risparmi tali da giustificare una riforma che mette a rischio la democrazia, che toglie poteri e risorse alle Regioni ricentralizzando tutto verso lo Stato e non supera nemmeno il bicameralismo perfetto?



PRINCIPALI CONTENUTI RIFORMA COSTITUZIONALE



La riforma costituzionale dal titolo «il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» è una bugia già a partire dal titolo (che peraltro enuncia obiettivi condivisibili) perché dice una cosa e nel testo si dice e si fa esattamente il contrario.

Il provvedimento – nel complesso – prevedrebbe una radicale riforma del Senato della Repubblica, la cui principale funzione diventerebbe quella di rappresentanza delle istituzioni territoriali, concorrendo paritariamente con l'altra camera all'attività legislativa solo in determinate materie. Il numero dei senatori verrebbe ridotto da 315 a 100 membri, i quali – eccetto i cinque nominati dal Presidente della Repubblica – saranno eletti dai Consigli regionali fra i loro stessi componenti e fra i sindaci dei propri territori, in conformità alle scelte degli elettori. La Camera dei deputati rimarrebbe quindi l'unico

organo ad esercitare la funzione di indirizzo politico e di controllo sull'operato del Governo, verso il quale resterebbe titolare del rapporto di fiducia. La riforma contempla inoltre la soppressione delle province, l'abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e la soppressione dell'elenco delle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni; sono previste anche modifiche in tema di referendum popolari, procedimento legislativo e uso della decretazione d'urgenza.

Perché non va

La riforma è stata imposta da un Governo non eletto dai cittadini ma nominato dal Palazzo grazie a deputati e senatori eletti nel centrodestra o in altri partiti di opposizione e che ora esprimono la fiducia al Governo Renzi, votata da parlamentari eletti con una legge elettorale poi dichiarata incostituzionale.

Questa riforma porterà di fatto alla dittatura dell'uomo solo al comando, con un solo partito, cui basterà vincere le elezioni anche solo di un voto per controllare tutto

Questa riforma è quindi un rischio per la nostra democrazia, in quanto prevede che sia la sola Camera

a fare le leggi e votare le fiducie, Camera dove – con il combinato con la legge elettorale 'Italicum' – per avere la maggioranza assoluta basterà avere un solo voto in più: per fare un esempio, un partito che andasse al ballottaggio con il 20% dei voti, e che ottenesse la vittoria per un solo voto in più, avrebbe la maggioranza assoluta alla Camera e sarebbe in grado di esprimere solo poi il presidente della Repubblica, i giudici della Corte Costituzionale e gli organi di garanzia.

La riforma sottrae poteri ai cittadini, che saranno privati del diritto del voto diretto per eleggere i senatori.

Di più il numero delle firme per le proposte di legge di iniziativa popolare è stato addirittura triplicato; inoltre si riduce il ruolo del Parlamento e delle autonomie, in una parola si riduce la sovranità popolare.

Non solo, il combinato disposto dell'articolo 117, che prevede che la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni debba essere esercitata nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, con l'articolo 75, che prevede che non siano ammissibili i referendum abrogativi per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, rende lo Stato e le Re-

gioni succubi, e sudditi, delle decisioni prese a Bruxelles e impedisce così al popolo di poter esercitare, attraverso lo strumento del referendum, la propria volontà popolare, come invece è accaduto per esempio a giugno in Gran Bretagna, dove il popolo britannico ha potuto esprimersi sulla volontà o meno di restare nella UE, o come accaduto in passato in altri Stati europei, come la Francia e l'Olanda, che una decina di anni fa hanno permesso ai loro cittadini di esprimersi su quella che sarebbe dovuta diventare la nuova Costituzione Europea, bocciata proprio dal voto contrario dei cittadini francesi e olandesi.

Inoltre questa riforma sopprime poteri e risorse di Regioni e Comuni affossando le autonomie e i territori: la riforma del 2001 aveva prodotto un 'quasi federalismo' senza un nuovo Senato, adesso si avrà un nuovo Senato ma senza federalismo.

Lo Stato accentratore ha già dimostrato di non funzionare. Tutta Europa va verso il regionalismo e noi invece verso il centralismo?

La Camera dei Deputati

Gli attuali 630 deputati restano tali, con tutti i relativi costi, contraddicendo la 'riduzione del numero dei parlamentari' messa nel titolo della riforma.

Perché non va

La precedente riforma costituzionale del centro-destra aveva ridotto il numero dei parlamentari da 630 a 518.

Questa riforma costituzionale, non persegue davvero il contenimento dei costi delle istituzioni citato nel titolo ed è un rischio per la nostra democrazia, in quanto prevede, come già spiegato, una Camera dove - con il combinato con la legge elettorale 'Italicum' - per avere la maggioranza assoluta basterà avere un solo voto in più: per fare un esempio, un partito che andasse al ballottaggio con il 20% dei voti, e che ottenesse la vittoria per un solo voto in più, avrebbe la maggioranza assoluta alla Camera e potrebbe esprimere da solo il Presidente della Repubblica, i giudici della Corte Costituzionale, i componenti laici del Csm, le authority e gli organi di garanzia, il cda della Rai ecc ecc.

Di fatto si introduce la dittatura del partito unico e del suo segretario.

La composizione del Senato

Il numero dei senatori si riduce a 100, circa un terzo dei 315 (più i senatori a vita) previsti dal testo vigente.

95 senatori rappresentano le istituzioni territoriali (non più la Nazione) e sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alle scelte degli elettori; di questi 95 senatori, 74 sono eletti tra i membri dei medesimi consigli e 21 tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori, nella misura di un sindaco per ogni territorio. L'elezione popolare diretta verrebbe dunque sostituita da un'elezione di secondo grado. Tuttavia, il nuovo testo costituzionale prevede che, con modalità stabilite con una successiva legge, i senatori siano eletti "con metodo proporzionale" e "in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri" in occasione del rinnovo dei consigli regionali.

La distribuzione a livello nazionale continua a essere fatta proporzionalmente alla popolazione risultante dall'ultimo censimento generale, fatto salvo un numero minimo di due senatori per ogni regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei Consigli regionali da cui sono stati eletti; inoltre, i senatori decadono se cessa la loro carica elettiva regionale o locale.

Il Senato diviene quindi organo a rinnovo parziale continuo, non sottoposto a scioglimento. Attualmente, invece, il Senato viene eletto nella sua interezza ogni 5 anni, salvo scioglimento anticipato delle Camere.

Fino a cinque senatori sono invece nominati «per altissimi meriti» dal Presidente della Repubblica. Tali senatori (che sostituiscono gli attuali senatori a vita) durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. Rimangono invece senatori di diritto e a vita gli ex Presidenti della Repubblica. Mantengono il loro ruolo anche i quattro senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della riforma (Elena Cattaneo, Mario Monti, Renzo Piano e Carlo Rubbia).

La riforma sopprime inoltre l'articolo 58 sull'elettorato attivo e passivo, non prevedendo più specifici limiti d'età per la elezione alla carica di senatore (mentre oggi occorrono 25 anni per votare e 40 anni per essere eletti) oltre a quelli derivanti dai rispettivi organi di provenienza: 18 anni sia per l'elettorato attivo che passivo.

Ai senatori non spetta più alcuna indennità parlamentare per il ruolo, ma ovviamente percepiranno quella dell'istituzione territoriale da cui provengono

e saranno sempre possibili il conferimento della diaria e delle indennità accessorie, portando a risparmi ridicoli rispetto alla spesa del Senato; restano invece validi per i senatori come per i deputati il divieto di vincolo di mandato e l'immunità parlamentare.

Perché non va?

La riforma, con l'elezione indiretta da parte dei Consigli regionali ma legata alla indicazione degli elettori, è una vera e propria presa in giro, che mette a rischio di incostituzionalità la futura legge elettorale per il Senato. Come si può attribuire l'elezione dei senatori ai consiglieri prevedendo che lo facciano secondo l'indicazione degli elettori? I senatori o sono eletti dai consigli regionali o dai cittadini, ma essendo espresso chiaramente che sono i consiglieri regionali ad eleggerli è evidente che il voto popolare viene bypassato.

L'unica certezza che oggi abbiamo è che la prima volta che si voterà per il Senato saranno i consiglieri regionali a eleggere tra di loro e tra i sindaci i futuri senatori sulla base di liste bloccate e quindi senza alcun coinvolgimento del popolo.

Di fatto così come è configurato questo Senato non solo non è un Senato delle autonomie, ma è un

organo che non serve assolutamente a nulla, che costa e quindi andrebbe soppresso o totalmente da riscrivere utilizzando come spunto il Senato federale tedesco, vera espressione dei *lander*.

Modifica del bicameralismo e nuovo iter legislativo

Cos'è il bicameralismo paritario? E' un sistema in cui la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica esprimono entrambi la fiducia al Governo, svolgono le medesime funzioni legislative e danno indirizzo politico al Governo e controllano il suo operato.

Il nuovo sistema bicamerale sancirebbe il superamento dell'attuale bicameralismo paritario, introducendo un bicameralismo differenziato: la Camera dei Deputati diventerebbe l'unica a esercitare pienamente la funzione legislativa, di indirizzo politico e di controllo sul Governo, quindi l'unica titolare del rapporto di fiducia con il Governo.

I deputati rimarrebbero anche i soli "rappresentanti della Nazione". Il Senato, invece, diventerebbe rappresentante delle istituzioni territoriali, esercitando funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, e tra questi e l'Unione europea, partecipando quindi alla formazione e

all'attuazione delle politiche europee, verificandone l'impatto diretto sui territori.

Al nuovo Senato spetterebbe anche la valutazione delle politiche pubbliche e delle attività delle pubbliche amministrazioni, la verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e l'espressione di pareri sulle nomine di competenza del Governo.

In particolare, il concorso del Senato alla funzione legislativa sarebbe distinto in base alle materie dei progetti di legge. Secondo il rinnovato articolo 70, per una serie di materie continuerebbe a essere applicato un procedimento di approvazione "bicamerale paritario", in cui le leggi dovrebbero essere approvate, nel medesimo testo, da entrambi i rami del Parlamento.

Tra le materie sono ricomprese ad esempio:

- leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali, come disciplinate dall'invariato articolo 138;
- leggi che riguardano l'elezione del Senato e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei senatori;
- leggi di attuazione di disposizioni costituzionali riguardanti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum e altre forme di consultazione popolare;
- ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e leggi che stabiliscono

le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formulazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea;

- leggi sull'ordinamento degli enti territoriali e sui rispettivi rapporti con lo Stato, comprese quindi quelle sulle loro funzioni, sui rispettivi organi costitutivi e sulla legislazione elettorale, sulla concessione di particolari forme di autonomia a regioni e province autonome, nonché sulla loro partecipazione alla formazione e all'attuazione di accordi internazionali e atti normativi comunitari, sull'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti degli enti locali, sulla attribuzione di un loro patrimonio a Regioni ed enti locali, sulle variazioni territoriali delle regioni e sui loro rapporti diretti con stati esteri.

Tutti gli altri disegni di legge - cioè quelli riguardanti tutte le materie di competenza statale non incluse tra quelle per le quali è previsto il concorso paritario del Senato - sarebbero approvati dalla sola Camera, con una limitata partecipazione del Senato.

Il nuovo procedimento legislativo "bicamerale imperfetto", definito anche «monocamerale partecipato» durante il dibattito della riforma alla Camera, prevede infatti che, prima della promulgazione, ogni

disegno di legge approvato dalla Camera venga trasmesso al Senato, che "entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo". Se dispone di esaminarlo, ha quindi trenta giorni di tempo per deliberare proposte di modifica, sulle quali spetta poi alla Camera la pronuncia in via definitiva. Per le materie la cui potestà legislativa regionale viene trasferita allo Stato in attuazione della "clausola di supremazia", la Camera può respingere le eventuali modificazioni - proposte dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti - solo pronunciandosi a sua volta a maggioranza assoluta dei propri componenti. Le leggi di bilancio sono sempre esaminate dal Senato, che può proporre modifiche entro quindici giorni dalla trasmissione del testo (anziché entro trenta giorni).

Il Senato può anche proporre alla Camera, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, di procedere all'esame di disegni di leggi: la Camera ha sei mesi di tempo per pronunciarsi.

Spetta alla sola Camera anche la deliberazione dello stato di guerra, l'adozione di provvedimenti di indulto e amnistia, la ratifica di trattati internazionali e la autorizzazione relativa ai reati ministeriali.

La risoluzione di conflitti di competenza è affidata

a intese tra i presidenti delle due camere, ma è evidente che in assenza di tale intesa tutto verrà rimesso alla valutazione della Corte costituzionale.

Sono introdotte garanzie per i diritti delle minoranze parlamentari e delle opposizioni ed è sancito il dovere dei membri del Parlamento «di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».

Il Governo ha maggiori poteri nel procedimento legislativo, potendo chiedere il voto a data fissa alla Camera su disegni di legge essenziali per l'attuazione del programma, salvo che per alcune materie. Sono tuttavia introdotti limiti espressi al ricorso ai decreti-legge da parte del Governo.

Perché non va

Perché sostenere che c'è un superamento del bicameralismo paritario è una falsità, perché il numero delle materie che richiedono una lettura bicamerale paritaria è elevato, si tratta di materie su cui il Governo non potrà più porre la fiducia al Senato e quindi con il rischio che si paralizzi tutto il sistema.

In sintesi:

- su tutte le altre materie nonostante le roboanti attribuzioni al Senato questo verrà privato di ogni

potere se non quello di esprimere pareri che la Camera può tranquillamente disattendere e quindi si mantiene in vita un organo complesso e con tutti i costi che ne conseguono per un ruolo di fatto meramente consultivo

- di particolare gravità il suo non coinvolgimento, pareri a parte, sul bilancio dello Stato e sul coordinamento della finanza pubblica ovvero lo strumento con cui si ripartiscono le risorse finanziarie tra Stato, Regioni e Comuni, che dovrebbe essere invece proprio il ruolo di un organo che si prefigge di essere il rappresentante delle istituzioni territoriali
- si produrranno conflitti a ripetizione tra Camera e Senato e conseguentemente infiniti ricorsi alla Corte Costituzionale per risolvere i conflitti di attribuzione, riproducendo il caso già verificatosi con la riforma del 2001 tra Stato e Regioni.
- si complica e non si semplifica il procedimento legislativo che appare talmente complesso (secondo alcuni i procedimenti legislativi sarebbero ben 10), scoordinato e illogico al punto di poter portare paradossalmente ad un allungamento dei temi di esame di una legge ovvero alla paralisi della funzione legislativa e del sistema.
- L'obiettivo del superamento del bicameralismo

paritario avrebbe dovuto essere quello di un'accelerazione e una razionalizzazione della funzione legislativa, ma il nostro Paese viene penalizzato non da un eccessivo tempo nel fare le leggi ma dal numero eccessivo delle leggi che vengono fatte e dalla loro scarsa qualità.

Con questa riforma si fa esattamente il contrario e si ottiene il risultato opposto.

Sarà molto difficile stabilire l'“oggetto proprio” dei progetti di legge necessariamente bicamerali in base al nuovo art. 70, primo comma, della Costituzione. Quelle materie, in quanto oggetto di distinto e specifico procedimento di esame, non potranno essere inserite in leggi a contenuto eterogeneo (es. la legge di stabilità).

Né è chiaro, qualora vengano adottati decreti-legge – in base al nuovo art. 77, secondo comma – su materie sottoposte a procedimento necessariamente bicamerale, se si faccia valere il principio dell'oggetto proprio e il decreto-legge si debba occupare solo di tale materia; oppure se prevalga la finalità complessiva del decreto, richiamata nell'art. 77, ultimo comma.

Non è chiaro se la Camera, nel procedimento legislativo ordinario, debba scegliere in via alternativa tra il recepimento del parere del Senato e il testo da

essa approvato in prima lettura o se possa trovare una terza via.

Non sono sufficienti a evitare possibili conflitti di attribuzione tra i due rami gli accordi tra i Presidenti nel definire la questioni di competenza tra i due rami, in base al nuovo art. 70, sesto comma (diversamente dalla riforma del 2006, qui non è prevista alcuna clausola che escluda il sindacato di costituzionalità sulla decisione relativa alla materia dei progetti di legge e quindi al tipo di procedimento legislativo).

Non è previsto nulla, neppure in via transitoria, sulla sorte delle attuali commissioni bicamerali. Non è chiaro se la distinzione di funzioni e composizione tra i due rami faccia venire meno le commissioni bicamerali di inchiesta e controllo (es. Commissione RAI, Copasir, ecc...). Occorrerebbe peraltro abrogare le leggi istitutive.

Leggi elettorali, d'iniziativa popolare e referendum

Le leggi elettorali, comprese quelle regionali, devono promuovere l'uguaglianza di genere nella rappresentanza. Almeno un quarto dei componenti della Camera o un terzo dei componenti del

Senato hanno facoltà di chiedere alla Corte costituzionale un giudizio preventivo di legittimità prima della promulgazione di nuove leggi sull'elezione dei membri della Camera o del Senato. In prima applicazione, il giudizio preventivo potrà essere attivato anche per le leggi elettorali promulgate nella legislatura in corso all'entrata in vigore della riforma costituzionale.

Per quanto riguarda le leggi di iniziativa popolare, il numero di firme necessario per la presentazione di un disegno di legge è aumentato da 50 000 a 150 000, con una discussione e deliberazione che dovrà essere garantita secondo tempi e modi da stabilire nei regolamenti parlamentari.

Sono inoltre introdotti referendum popolari propositivi e d'indirizzo: le condizioni ed effetti saranno stabiliti con legge costituzionale; le modalità di attuazione saranno disposte con legge ordinaria.

Per quanto riguarda i referendum popolari abrogativi, se sono richiesti da almeno 800.000 elettori invece che 500.000, sono validi se solo parteciperà al voto la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni politiche; se richiesti da almeno 500 000 elettori ma meno di 800 000, o da cinque consigli regionali, rimane invariato il *quorum* della maggioranza degli aventi diritto.

Perché non va

L'aver innalzato da 50 a 150mila il numero delle firme per le proposte di legge d'iniziativa popolare riduce, e complica, la possibilità di partecipazione del popolo all'iniziativa legislativa.

Non solo, non è stata accolta la nostra proposta di mettere in Costituzione il termine temporale entro cui il Parlamento avrebbe esaminato queste leggi, rinviando tale definizione ai regolamenti parlamentari e quindi con la certezza che le leggi di iniziativa popolare non verranno mai discusse.

Su richiesta della Lega Nord sono stati introdotti i referendum popolari propositivi e di indirizzo, ma questo strumento – già utilizzato in altri Paesi con ottimi riscontri – è stato affossato avendo voluto il Governo introdurre l'adozione di una legge costituzionale per poterlo realizzare, legge costituzionale che presumibilmente non verrà mai fatta.

Condivisibile l'abbassamento del quorum per i referendum abrogativi, ma inspiegabilmente collegato ad un incremento del numero di firme dei presentatori portato addirittura a 800mila.

Apparentemente la riforma sembra favorire le forme di democrazia diretta ma di fatto le rende più difficili se non addirittura impossibili.

Elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte costituzionale e del Csm

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento riunito in seduta comune. Non è più prevista la partecipazione dei delegati regionali. Cambia anche la maggioranza necessaria per l'elezione. In precedenza per le prime tre votazioni erano richiesti i due terzi e dalla quarta votazione era sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, mentre il nuovo testo mantiene per i primi tre scrutini la maggioranza dei due terzi, dal quarto al settimo la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea e dal settimo dei tre quinti dei votanti.

Il Presidente della Camera dei deputati diventa la seconda carica dello Stato, esercitando le funzioni del Presidente della Repubblica in caso di impedimento.

Per l'elezione di un nuovo Presidente della Repubblica, il Parlamento è convocato in seduta comune dal Presidente della Camera o, nel caso stia sostituendo il Presidente nelle sue funzioni, dal Presidente del Senato.

Sull'elezione dei giudici della Corte costituzionale, i cinque di nomina parlamentare sono eletti separa-

tamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, che ne eleggono rispettivamente tre e due, e non più dal Parlamento in seduta comune.

Perché non va?

Il ruolo del Presidente della Repubblica non è un ruolo simbolico, ma rappresenta il massimo organo di garanzia e in particolare autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo, promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge, inoltre può con messaggio motivato rinviare le leggi alle Camere, nomina cinque membri della Corte Costituzionale, presiede il Csm, indice le elezioni delle nuove Camere (della sola Camera dei deputati, in base alla riforma costituzionale), ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa, dichiara lo stato di Guerra deliberato dalle Camere (dalla sola Camera dei deputati, in base alla riforma costituzionale).

E' evidente a tutti che il Capo dello Stato dovrebbe essere eletto con il consenso più alto possibile, appare pertanto inverosimile la previsione che dal settimo scrutinio possa essere eletto a maggioranza assoluta dei votanti e paradossalmente, in presenza del numero legale di 368 parlamentari, con 220 voti

(equivalenti ai tre quinti dei 368) possa essere eletto un presidente della Repubblica.

Si comprende benissimo che questo è un caso estremo ma anche i tre quinti dei membri dell'Assemblea, ovvero 438 richiesti dalla quarta alla settima votazione, possono essere raggiunti da un solo partito grazie alla legge elettorale 'Italicum' che garantisce al primo partito 340 parlamentari, grazie ai trucchi già individuati che si possono attuare sulla base della già citata legge elettorale, e grazie alla composizione e alle modalità elettive del nuovo Senato.

A questo punto ci troveremmo di fronte ad un Presidente della Repubblica espressione non di una coalizione di Governo ma di un solo partito, facendo venire meno completamente la terzietà richiesta dalla delicatezza del ruolo.

Ma non basta, abbiamo già visto che il Governo predispone i disegni di legge. Un presidente della Repubblica espressione di un partito autorizzerà la presentazione di questi disegni di legge alla Camera, che le approverà in virtù di una larga maggioranza prevista dal premio di maggioranza, addirittura nei termini temporali dettati dal Governo.

Il presidente della Repubblica non potendo scontentare coloro che lo hanno eletto promul-

gherà queste leggi e a questo punto l'unico argine a difesa della Costituzione e della democrazia dovrebbe essere la Corte Costituzionale che giudica la costituzionalità delle leggi e dei conflitti tra gli organi dello Stato.

Anche in questo caso però la Corte Costituzionale cessa di essere un organo terzo, dato che cinque dei suoi membri verranno eletti da un presidente della Repubblica di maggioranza, a cui si aggiungeranno almeno altri tre membri che verranno eletti dal partito di maggioranza e pertanto la maggioranza avrà di partenza un minimo di 8 su 15 membri e quindi la maggioranza assoluta.

Un terzo dei componenti del Csm verrà eletto dal Parlamento in seduta comune, con il rischio che il partito di maggioranza, vincente grazie all'Italicum, riesca a nominarli tutti o quasi. Inoltre a presiedere il Csm è il presidente della Repubblica e anche il suo vice, che di fatto è il facente funzioni, sarà il non togato espressione della del partito unico di maggioranza.

Alla faccia dell'autonomia della magistratura.

Con modalità diverse, anche le authority, gli organi di garanzia o anche lo stesso cda della Rai

saranno espressione della stessa maggioranza di Governo ovvero della maggioranza del partito unico.

Il risultato di tutto questo, quando un partito vince con un solo voto in più al ballottaggio, è che ottiene tutto - Governo, presidente del Consiglio, presidente della Camera, il controllo del potere legislativo, il presidente del Senato, il presidente della Repubblica che è presidente anche del Csm, il vice presidente laico del Csm e i componenti laici, la maggioranza della Corte Costituzionale e degli organi di controllo e di garanzia – ed quindi è la realizzazione di un vero e proprio regime.

Regioni ed enti locali

- All'articolo 116, sulla attribuzione di condizioni particolari di autonomia alle regioni ordinarie, sono riviste le materie oggetto di attribuzione ed è richiesto che le Regioni siano in una «condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio».
- Sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, dall'articolo 117 scompaiono le materie a legislazione concorrente tra Stato e regioni (quelle per le quali spetta allo Stato determinare i principi

fondamentali e alle Regioni fissare la normativa di dettaglio). Vengono quindi aggiunte molteplici materie alla lista di quelle la cui legislazione esclusiva spetta allo Stato; tra di esse, ordinamento delle professioni e della comunicazione; protezione civile; produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale; mercati assicurativi; disposizioni generali e comuni su attività culturali e turismo; previdenza sociale; tutela, sicurezza e politiche attive del lavoro. Di fatto, senza saper nè leggere ne scrivere, tutte le materie a legislazione concorrente ed alcune che erano di competenza esclusiva regionale sono state riportate in capo allo Stato. Sono state individuate alcune materie, poche e di limitata portata, di competenza legislativa regionale.

- Sempre all'articolo 117 è introdotta la cosiddetta "clausola di supremazia": anche per le materie non di competenza statale, su proposta del Governo, può intervenire la legge statale «quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale».

- All'articolo 118, sulle funzioni amministrative, ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza delle funzioni amministrative sono aggiunti principi di «semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori».
- All'articolo 119 viene attribuita alla sola competenza statale, e quindi alla Camera dei Deputati, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Perché non va

Perché di fatto le Regioni vengono private della funzione legislativa e tutto viene ricentralizzato. Viene affossato il ruolo delle autonomie territoriali. Infatti, la riforma produce un incremento abnorme delle competenze legislative statali, non solo per correggere le incongruenze, da tutti riconosciute, del Titolo V vigente (es. grandi reti di trasporto e di navigazione). L'aumento per ulteriori materie è frutto della scelta precisa di ridurre lo spazio delle autonomie territoriali. Si passa infatti da 31 a 48 materie statali.

Inoltre lo Stato può, con la clausola di supremazia, intervenire anche sulle pochissime competenze residuali delle Regioni

- Il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario diventa materia tutta statale. Verrà così meno ogni intermediazione regionale con gli enti locali, se non nella misura concessa dal legislatore statale (con l'attuale materia concorrente "coordinamento della finanza pubblica", le Regioni hanno una competenza legislativa concorrente).
- Non è prevista una disciplina transitoria relativa alla soppressione delle province e al trasferimento di personale e funzioni. Chi farà cosa? Per le nuove "aree vaste" si dovrà attendere la legge statale e poi le diverse leggi regionali.
- L'incertezza aumenta perché niente viene detto circa le attuali Conferenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali: possono operare ancora o sono assorbite dal nuovo Senato, rappresentativo delle autonomie territoriali?
- Bene il richiamo a efficienza e responsabilità nell'art. 118 Cost., ma come promuovere la responsabilizzazione degli amministratori regionali e locali se tutto viene attratto in capo allo Stato?
- Bene che all'articolo 119, sui rapporti finanziari Stato-enti territoriali, siano introdotti i costi e i fabbisogni standard per promuovere condizioni di

efficienza nell'esercizio delle funzioni. Male che la costituzionalizzazione dei fabbisogni standard sembri riferita a ogni ambito di materie, senza la distinzione ora prevista tra spese LEP/funzioni fondamentali e altre spese. Sarà imponente lo sforzo applicativo e si aprirà una fase transitoria molto lunga.

- All'articolo 120, sul potere sostitutivo del Governo nei confronti degli enti locali, è introdotta la espressione di un parere da parte del Senato (e non più della Commissione bicamerale per le questioni regionali, che viene soppressa) e affidato alla legge compito di stabilire «i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente».
- Non è prevista alcuna disciplina costituzionale sul finanziamento delle aree vaste, non coperte dall'art. 119. Quali risorse e reperite come?

Inoltre, si sostiene che, con la soppressione delle materie di competenza legislativa concorrente, fonte di incertezza e conflitto tra Stato e Regioni, viene semplificato il quadro istituzionale.

Niente di più errato: la soppressione delle materie concorrenti è solo formale e non risolve i problemi.

Infatti, rimangono materie simili alle concorrenti, per le quali è inevitabile una sovrapposizione tra Stato e Regioni e anzi rimane un'ampia discrezionalità e incertezza. Ora si chiamano "Disposizioni generali e comuni" (ma chi decide cosa è generale e comune e cosa è particolare e non comune?) o "Disposizioni di principio" oppure ancora viene introdotta una distinzione fondata sul livello degli interessi (nazionali/regionali) o su una competenza parziale (es. la programmazione "strategica" della ricerca scientifica, che spetta allo Stato).

Sono introdotte anche alcune materie esplicitamente attribuite alla competenza regionale. Tuttavia si tratta di materie ampiamente coperte da ambiti statali (es. organizzazione dei servizi sanitari, nuova materia regionale, e disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, che diventa integralmente statale aggiungendosi alla competenza statale per i livelli essenziali delle prestazioni). Insomma, la competenza legislativa regionale è trasformata in una competenza di mera attuazione.

La clausola di supremazia rende ancor più incerto il riparto di materie (lo Stato decide in certe circostanze di intervenire nelle materie regionali definite in Costituzione) e non è accompagnata da un procedimento necessariamente bicamerale di approva-

zione che garantisca le Regioni. Inoltre, perché riservare al solo Governo l'iniziativa su una questione, come questa, sostanzialmente costituzionale?

Ancor maggiore confusione riguarda alcune materie regionali che non hanno un corrispondente statale (es. "organizzazione in ambito regionale di servizi alle imprese" o "promozione dello sviluppo economico locale" non hanno un corrispondente quale "organizzazione in ambito nazionale" o "sviluppo economico nazionale"). Come funziona il sistema se è vero che tutte le materie non riservate espressamente allo Stato spettano alle Regioni?

La conseguenza di tutto ciò è il rischio di ulteriori conflitti.

Per di più, non ha senso che il regionalismo differenziato (le maggiori condizioni di autonomia per singole Regioni ordinarie) sia consentito anche per materie che, in base alla riforma, debbono essere "generali e comuni".

Disposizioni finali e transitorie

E' infine prevista una dettagliata disciplina transitoria che, tra l'altro:

- regola le elezioni del nuovo Senato, prevedendo che la stesse vengano effettuate da parte dei consiglieri regionali, sulla base di liste bloccate e

in totale assenza di una volontà espressa dagli elettori, con il venir meno delle minime regole della democrazia. Purtroppo tale norma transitoria non varrà solo per l'elezione del primo Senato ma resterà in vigore fino a quando non verrà approvata dal Parlamento la legge elettorale del Senato e pertanto questa norma transitoria potrà essere utilizzata per sempre.

Le province sono soppresse ma continuano a vivere nell'incertezza assoluta degli "enti di area vasta", rinviando a leggi statali e regionali di futura memoria.

- sottrae, sino alla revisione concordata dei rispettivi statuti, le Regioni speciali e le province autonome alla applicazione delle nuove competenze e funzioni; quindi allargherà il divario tra Regioni ordinarie e Regioni a statuto speciale, senza termini temporali di adeguamento per queste ultime. La nuova clausola di supremazia non potrà essere riferita anche alle Regioni a statuto speciale.
- Una semplice riflessione per le regioni a statuto speciale: se la riforma per loro è così bella perché hanno preteso che non si applicasse anche a loro?

Nelle norme transitorie si fa uno specifico riferimento all'utilizzo degli attuali regolamenti parla-

mentari laddove compatibili. Si tratta di una valutazione molto discrezionale e complessa e non è chiaro chi dovrà effettuarla (i presidenti delle Camere, le relative assemblee o specifici organismi)? L'incertezza si ripercuoterà subito sul funzionamento, o sul non funzionamento, delle Camere.

E per finire la vera perla, all'articolo 40 comma 5, dove si prevede che 'lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolate seconde le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge', il che significa che le prerogative e indennità attuali non vengono toccate a questi signori. Ecco perché il presidente emerito Napolitano si è tanto speso per questa riforma...



CRESCERE È ANCHE SAPER DIRE DI NO



LE BUGIE SUI TAGLI ALLA CASTA E ALLE POLTRONE



Secondo l'ineffabile ministro, intervenuto alla Camera l'8 giugno, con la Riforma della Costituzione si risparmierebbero ben **490 milioni** di euro. Definire questa una balla non rende l'idea. Come vedremo, in realtà, al massimo, stando larghi con le cifre, si potrebbero tagliare non più di **50.150.000** euro, solo il 10,2% di quanto promesso (di cui 42,3 milioni derivanti dai tagli alle indennità e ai rimborsi dei senatori, di cui 5,54 milioni derivanti dalla riduzione dei gruppi parlamentari e delle spese per le commissioni, zero euro per quanto riguarda il personale politico delle Province e 2,2 milioni per la soppressione del Cnel).

Il totale ammonta quindi a 50.150.000, il 10,2% dei 490 milioni promessi dal ministro. Tanto o poco? Per la vita di ognuno di noi si tratta ovviamente di una cifra che non vedremo mai. Ma per lo Stato sono briciole. Pensate che **ogni ora e 55 minuti** il debito pubblico si alza della stessa cifra e ogni **31 minuti** lo Stato spende la stessa quantità di soldi.

Un altro motivo per bocciare questa riforma, inutile sul fronte dei risparmi e dannosa per la democrazia e la libertà.

Il vero taglio della 'casta' della politica e delle relative spese era stato realizzato nel 2010 e nel 2011 dal Governo di centrodestra con due provvedimenti del Ministro per la Semplificazione, Roberto Calderoli, con le leggi 122/2010 e la legge 138/2011 con cui avevamo ridotto il numero dei consiglieri e degli assessori comunali di 57.384 unità e il numero dei consiglieri e assessori provinciali di 887 unità e di 175 il numero dei consiglieri regionali e delle relative indennità per un risparmio complessivo di 120 milioni tra Comuni, Province e Regioni.

Chi è intervenuto per ricostituire la 'casta' e incrementare i numeri delle poltrone della politica? Proprio il Governo Renzi che grazie alla legge Delrio ha riaumentato il numero dei consiglieri comunali di 18.118 unità e quello degli assessori comunali di circa 5032, per un totale di oltre 23mila poltrone in più, con un incremento di spesa di quasi 37 milioni, avendo così già quasi cancellato, di fatto, i possibili 50,5 milioni di risparmi che porterebbe la riforma costituzionale.

Alla faccia del taglio della 'casta' e delle spese della politica, cui bisogna giungere che nella riforma costituzionale del centrodestra, approvata nel 2005 e bocciata al successivo referendum del giugno 2006, erano stati tagliati non solo i senatori ma anche i deputati per un complessivo di 198 parlamentari tagliati.



REFERENZIUIM

01



Il Bicameralismo va in pensione?

Assolutamente no, lo rende maggiormente confuso ed alimenta conflitti di competenza tra Stato e Regioni, tra la Camera ed il nuovo Senato.

02



Semplifica le cose?

No, viceversa crescono in modo esponenziale i procedimenti legislativi, creando ulteriore confusione.

03



Si riducono i costi della politica?

Poco o nulla: il risparmio tanto sbandierato equivale in realtà al costo settimanale per il mantenimento dei clandestini.

04



Si cambia davvero?

No, preserva e potenzia il potere centrale a scapito delle autonomie, a cui vengono sensibilmente ridotti i mezzi finanziari e riduce i servizi ai cittadini.

05



Coinvolge i cittadini?

Risposta negativa: il cittadino non voterà più per il suo rappresentante al Senato, vengono inoltre triplicate le firme necessarie per presentare progetti di legge d'iniziativa popolare.



CRESCERE È ANCHE SAPER DIRE DI NO

06



È una riforma legittima e comprensibile?

No, perché è stata varata da un Parlamento eletto con una legge dichiarata incostituzionale ed è scritta in modo tale da non far comprendere i contenuti e le trappole nascoste

07



L'ha voluta il Parlamento?

No, perché è stata costruita sotto palese dettatura e sotto ricatto del Governo e votata da parlamentari transfughi eletti all'opposizione e oggi in maggioranza.

08



Il cittadino può esprimersi sull'Europa?

No. La mancata revisione dell'articolo 75 non consente il referendum sulle leggi di ratifica dei trattati internazionali e quindi su tutto quello che riguarda l'Unione Europea, negando al popolo di potersi esprimere su questi temi e rendendolo così schiavo dell'Europa e dei poteri forti internazionali.

09



Garantisce la sovranità del popolo?

No, perché abbinata all'Italicum (legge elettorale) azzerava la sovranità popolare a favore di una minoranza parlamentare che, grazie al premio di maggioranza, si appropria di tutti i poteri.

10



Crea equilibrio tra i poteri costituzionali?

No, perché mette tutto nelle mani di un solo segretario di partito: il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale e tutti gli organi di garanzia.



CRESCERE È ANCHE SAPER DIRE DI NO



Questa riforma nasce da una congiura di Palazzo

Questa riforma è figlia di una maggioranza che esiste solo grazie a chi ha tradito il mandato degli elettori, e non è quindi titolata a modificare la Costituzione

Questa riforma rischia di avviare una deriva autoritaria e di introdurre un regime fondato sul Governo del partito unico

Con questa riforma del Senato non viene abolito il bicameralismo e non si riducono i costi della politica

Con questa riforma vengono cancellate le autonomie, rafforzando il potere centrale

Con questa riforma aumentano i conflitti di competenze tra Stato e Regioni e tra Camera e nuovo Senato

Con questa riforma il popolo viene espropriato della sovranità

Questa riforma ci renderà per sempre schiavi dell'Europa e dei poteri forti

Sostienici - con un sms, donando 2€ al 499123 (valido per Tim Vodafone Tre e Wind)
- con il 2x1000 indicando il codice D13 (www.duepermilleruspa.com)